



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)
C.F. e P.I. 02615970650 – Tel. 0828358011 – Fax 0828355849

Area AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro Gen. 718 del 28/10/2020	OGGETTO: incarico brokeraggio assicurativo periodo 2020 - 2023
N. Proposta 884 del 28/10/2020	

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;

DATO ATTO che la problematica inerente alla predisposizione dei capitoli speciali di polizza, per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 209/2005;

VISTA la determina n. 650 del 27.07.2015 con cui si era provveduto alla proroga del servizio di brokeraggio assicurativo con la LENZA BROKER Ass.ni s.r.l. da Salerno, con remunerazione, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazioni, sia da quelle con cui sono in corso i relativi contratti sia da quelle con cui saranno stipulati eventuali futuri contratti di assicurazione, secondo le percentuali di provvigione indicate nelle relative polizze;

RAVVISATA l'esigenza di continuare a usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo, finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti di assicurazione in corso;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Bellizzi rientra nell'ambito applicativo della citata normativa;

VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:

_ art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;

_ art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

_ art. 32, comma 2, secondo cui: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte". Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

_ art. 35 comma 1, che fissa in € 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
_ art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
_ art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097;

CONSIDERATO che:

- il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore a € 40.000,00 + I.V.A.;
- l'affidamento rientra pertanto nell'ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Bellizzi può espletare procedura autonoma;

CONSIDERATO che, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, l'art. 36 comma 2 lett. a) consente l'affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 450 L. 296/2006 prevede l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00, e pertanto nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'operatività del suddetto obbligo, in quanto l'incarico in oggetto non comporta alcuna spesa diretta a carico del Bilancio comunale in quanto l'opera del broker è totalmente remunerata per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quale sono stipulate o verranno stipulate le coperture;

RICHIAMATE:

- la sentenza n.179/2008 A della Corte dei Conti Sez. I Giurisdizionale Centrale, che conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico al Broker intuitu personae, in quanto la remunerazione dello stesso non è un costo aggiuntivo;
- la sentenza n.397 del 26.07.2006 del TAR Pescara, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalle stesse compagnie assicurative, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;

RICHIAMATA inoltre la sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa per l'amministrazione", invalidando la tesi del pagamento indiretto o differito a carico dell'ente;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di procedere all'affidamento fiduciario dell'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo triennale a decorrere dal 01/12/2020 fino al 30/11/2023;

VISTA la proposta della ditta CON.S.A.I. s.r.l. – Consulenze e Servizi Assicurativi Integrati, società di brokeraggio assicurativo con sede Legale in Roma alla via Circonvallazione Clodia 163/167 e con sede amministrativa in Salerno alla via Posidonia 55, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 28.07.2020 al n. 14178;

VISTO l'allegato disciplinare d'incarico;

RITENUTOLO meritevole di approvazione;

DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta CON.S.A.I. s.r.l. – Consulenze e Servizi Assicurativi Integrati con sede Legale in Roma alla via Circonvallazione Clodia 163/167 e con sede amministrativa in Salerno alla via Posidonia 55, regolarmente iscritta all'albo professionale degli intermediari di assicurazione alla sez. B con il n° 000137250, il servizio di brokeraggio assicurativo avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa a favore del Comune di Bellizzi (SA), alle condizioni e modalità riportate nell'allegata proposta di disciplinare di incarico, a decorrere dalla data del 01/12/2020 per un periodo di 3 (tre) anni, salva la facoltà di recesso al termine di ciascuna annualità con un preavviso di almeno 90 giorni e con la possibilità di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 3 (tre) anni, se il servizio verrà ritenuto soddisfacente da codesta Amministrazione;


DI APPROVARE lo schema del disciplinare d'incarico allegato;

DI DARE atto che l'incarico in oggetto non comporta nessun onere a carico del Bilancio dell'Ente;

DI DARE atto che la pubblicazione della presente determinazione sarà effettuata sul sito internet del Comune di Bellizzi, sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile dell'Area AA.GG.

Dott. Alfonso Del Vecchio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Del Vecchio', written over the printed name.

DISCIPLINARE D'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 – oggetto incarico

Il Comune di Bellizzi, con sede in Bellizzi (SA) alla via Manin, n. 23 – 02615970650, rappresentato dal Responsabile dell'Area AA. GG. dott. Del Vecchio Alfonso domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

CONFERISCE

alla Soc. "CON.S.A.I. srl – Consulenze e Servizi Assicurativi Integrati", con sede Legale in Roma alla via Circonvallazione Clodia 163/167, con sede amministrativa in Salerno alla via Posidonia 55, ed ufficio operativo in Sassari in viale Pasquale Stanislao Mancini 17/b (int. 17/c), P. Iva n° 08001461006, iscritta all'Albo Broker al n° B000137250, in persona del legale rappresentante Sig. Giorgio Melissari nato a Salerno il 01/05/1977 - C.F. MLSGRG77E01H703V, un incarico di brokeraggio assicurativo per la durata di anni 3 (tre).

ART. 2 - prestazioni

La consulenza ed assistenza del Broker riguarderà ogni area di rischio cui l'Ente è esposto ed in particolare:

- a) assistenza nella fase preliminare di identificazione e quantificazione dei rischi nella formulazione del programma assicurativo dell'Ente;
- b) predisposizione delle polizze che costituiranno oggetto delle gare necessarie alla realizzazione del programma assicurativo, supporto nell'implementazione ed esecuzione di procedure di gara per il collocamento di contratti assicurativi;
- c) incasso dei premi dall'Ente e trasmissione degli stessi alle rispettive compagnie assicuratrici;
- d) assistenza ad ogni attività amministrativa quale: variazioni, modifiche, estratti conto, scambio documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative ai fini della predisposizione del bilancio, ecc.;
- e) pareri ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
- f) studio e redazione di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc.;

- g) costante "manutenzione" del programma assicurativo dell'Ente, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Ente stesso;
- h) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
- i) Studi di fattibilità e loro eventuale esecuzione inerenti coperture assicurative dedicate ai dipendenti dell'Amministrazione;

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione in relazione alla gestione dei contratti assicurativi.

ART. 3 - organizzazione

Le attività di cui all'art. 2 che precede sono svolte in piena autonomia organizzativa dell'incaricato.

L'Ente identifica nella persona del responsabile di settore il soggetto abilitato a rappresentarlo nell'esecuzione delle diverse fasi operative che si rendessero necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Con la stipula del presente atto, l'incaricato dichiara l'assenza di qualsiasi rapporto di collegamento e dipendenza con imprese assicuratrici.

ART. 4 - durata incarico

L'incarico di cui al presente disciplinare decorre dal 01/12/2020 e verrà a scadenza il 30/11/2023.

L'incarico, laddove abbia una durata poliennale, potrà essere disdettato da entrambe le parti, con effetto dalla prima scadenza annuale utile previa comunicazione formale da inoltrarsi 90 giorni prima mediante PEC.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il presente incarico per la durata originale dello stesso qualora la normativa di riferimento vigente alla data di scadenza lo preveda.

L'incaricato si impegna a garantire la sua presenza presso le sedi ove sarà necessario essere presenti per condurre a buon fine le prestazioni di cui all'art. 2, anche su indicazione del responsabile del settore competente, previa intesa.

La Società si rende disponibile a fornire la documentazione in proprio possesso di cui l'incaricato necessita al fine dello svolgimento dell'incarico.

L'incaricato è tenuto a svolgere le prestazioni affidategli con perizia e diligenza e risponde del risultato delle proprie prestazioni.

In particolare è tenuto al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio per gli atti e per i fatti di cui verrà a conoscenza in ragione dell'incarico.

ART. 5 – compensi professionali

Tutte le prestazioni fornite dal Broker non comporteranno per il Mandante alcun onere in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i relativi contratti. La remunerazione del Broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla/e Compagnia/e alla propria rete di vendita. Non potrà quindi un costo aggiuntivo per il Mandante.

ART. 6 - incompatibilità

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere adempiute dal Broker secondo la disciplina di cui all'art. 1176 del c.c. e senza alcun conflitto di interesse.

L'incaricato dà atto che non sussiste incompatibilità all'acquisizione di incarichi presso enti pubblici e l'insussistenza di conflitti di interesse con la propria attività e con gli incarichi svolti in contemporanea dell'incaricato stesso.

ART. 7 - responsabilità

L'incaricato risponde in proprio e risarcirà eventuali danni arrecati per sua colpa e/o negligenza a termini del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare l'incaricato risponde dei danni diretti e indiretti derivanti dall'omessa o ritardata comunicazione o trasmissione di atti o documenti che l'amministrazione effettua alla compagnia per tramite del broker.

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi per responsabilità civile per negligenze od errori professionali con polizza assicurativa destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, secondo le prescrizioni dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n.209/2005 e si impegna a tenere in essere detta polizza, od altra equivalente, per tutta la durata del contratto.

ART. 8 - foro

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente disciplinare si intende riconosciuta la competenza del foro ove ha sede la Società CON.S.A.I. srl.

ART. 9 – spese ed oneri

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto incaricato.

ART. 10 - registrazione

Del presente atto, ai sensi dell'art. 10, parte II^a della Tariffa allegata al D.P.R. n 131/86, le parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso.

ART. 11 – trattamento dei dati personali e norme di chiusura

L'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa il Broker che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi quelli dell'Amministrazione.

È fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell'Amministrazione. In particolare, il Broker ha l'obbligo: di mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale, di cui sia venuto a conoscenza e/o sia venuto in possesso nel corso del rapporto negoziale; di non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale; di non trattenere alcuna banca dati e/o informazione e/o metadato sotto qualsiasi formato e/o supporto informatico e/o digitale.

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il Broker si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Il Broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Broker anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Luogo, XX/XX/XXXX

CON.S.A.I. srl

Rappresentante Legale

(Giorgio Melissari)

Comune di Bellizzi

Il Responsabile del Servizio AA.GG

dott. Alfonso Del Vecchio
